

N. Prot. 0043532 / 2017

Data 11/09/2017

Inviato:

Cat. 01 Cl. 03 Fasc. 03

A:

UFFICIO AVVOCATURA

ATTI GIUDIZIARI

Allegati:

graziana.assenza <graziana.assenza@pec.odcecragusa.it>

venerdì 8 settembre 2017 09:57

protocollo comune di modica

decreto fissazione udienza art. 10 L. 3/2012 e proposta Sig. Terranova/Montu' R.G.
V.G. 1560/2017

decreto ex art.10 L. 3/2012.pdf; ricorso ex art. 9 legge 27.01.2012 n. 3.pdf

Priorità:

Alta

La sottoscritta Dott.ssa Graziana Assenza, con studio in Modica (RG), Via Nazionale n. 43, nominata come O.C.C. per la causa in oggetto dal Giudice designato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli O.C.C., cell. 3398339692- fax 0932763132- PEC graziana.assenza@pec.odcecragusa.it

INVIA

in allegato, il decreto di fissazione udienza del 31/08/2017 a firma del G.D., Dott.ssa Elisabetta Trimani, per **giorno 11/10/2017 alle ore 9:00**, presso il Tribunale di Ragusa e la proposta di composizione della crisi di sovraindebitamento depositato dagli istanti, Dott. Luca Terranova e Montu' Luisa, ai sensi dell'art. 10 della L. 3/2012.

Pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. 3/2012 le espressioni di voto devono essere trasmesse, almeno 10 giorni prima dell'udienza, alla scrivente, tramite: e-mail Pec, fax allo 0932/763132, A/R

Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso.

Per ulteriori informazioni contattare i legali degli istanti o la scrivente.

Cordiali Saluti,

Dott.ssa Graziana Assenza

Alla C.A Comune di Modica

La sottoscritta Dott.ssa Graziana Assenza, con studio in Modica (RG), Via Nazionale n. 43, nominata come O.C.C. per la causa in oggetto dal Giudice designato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli O.C.C., cell. 3398339692- fax 0932763132- PEC graziana.assenza@pec.odcecragusa.it

INVIA

in allegato, il decreto di fissazione udienza del 31/08/2017 a firma del G.D., Dott.ssa Elisabetta Trimani, per **giorno 11/10/2017 alle ore 9:00**, presso il Tribunale di Ragusa e la proposta di composizione della crisi di sovraindebitamento depositato dagli istanti, Dott. Luca Terranova e Montu' Luisa, ai sensi dell'art. 10 della L. 3/2012.

Pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. 3/2012 le espressioni di voto devono essere trasmesse, almeno 10 giorni prima dell'udienza, alla scrivente, tramite: e-mail Pec, fax allo 0932/763132, A/R

Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso.

Per ulteriori informazioni contattare i legali degli istanti o la scrivente.

Cordiali Saluti,

Dott.ssa Graziana Assenza

N. R.G. 1560/2017



TRIBUNALE DI RAGUSA

R.G. V.G. 1560/2017

Il Giudice esaminato il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato nell'interesse di Terranova Luca (TRRLCU68T10F258S) e Montù Luisa (MNTLSU46C68H501X);

esaminata la relazione dell'organismo di composizione della crisi allegata al piano attestante la veridicità dei dati forniti dagli istanti e la fattibilità del piano;

rilevato che il predetto piano prevede la composizione della crisi debitoria degli istanti mediante la liquidazione del relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare e l'affitto del ramo d'azienda dell'albergo Dodeskaden;

rilevato che è previsto il soddisfacimento integrale dei creditori ipotecari, del debito IVA, dei debiti nei confronti di INPS e Agenzia delle entrate ;

ritenuta completa la documentazione allegata dai debitori;

rilevato che tra i crediti prededucibili sono indicati € 63.440,00 per compenso all'organismo di composizione della crisi;

rilevato che l'organismo di composizione non è stato nominato dal debitore personalmente ma su richiesta di quest'ultimo dal Tribunale di Ragusa e che pertanto spetti a tale ultimo la determinazione del compenso spettante al professionista;

ritenuto, salvo la precedente riserva, opportuno fissare l'udienza di cui all'art. 10 l. 3/2012;

ritenuti sussistenti i presupposti per disporre ai sensi dell'art. 10, II comma lettera c), " che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore";

P.Q.M.

Fissa l'udienza dell'11.10.2017 ore 9.00;

Dispone che ai sensi dell'art. 10, II comma lettera c), che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio di Terranova Luca e Montù Luisa;

dispone, a cura dei ricorrente, la pubblicazione del presente provvedimento presso la bacheca del Tribunale di Ragusa e del Comune di Modica, da eseguirsi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

onera gli istanti di comunicare il presente provvedimento a tutti i creditori almeno trenta giorni prima della fissata udienza secondo le modalità di cui all'art. 10, I comma l. 3/2012.

Si comunichi.

Ragusa, 31.8.2017

Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Trimani

TRIBUNALE DI RAGUSA

Ricorso ex art.9, comma 1, L. 27 gennaio 2012 n.3

Il dott. *Terranova Luca*, nato a Modica il 10 dicembre 1968 (TRR LCU 68T10 F258S), unitamente alla dott.ssa *Montù Luisa*, nata a Roma il 28 marzo 1946 (MNT LSU 46C68 H501X), entrambi residenti a Modica, nella C.le Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.29 – quest'ultima in proprio e nella qualità di unica erede del Notaio Giuseppe Terranova, nato a Modica il 3 gennaio 1942 (TRR GPP 42A03 F258M) ed ivi deceduto il 10 maggio 2015 (doc.1) - elettivamente domiciliati a Modica, nella Via Variante SS 115 n.1/B, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Giurdanella, del Foro di Ragusa (C.F. GRD GNN 64H15 F258G - fax 0932/453084 - PEC *giovanni.giurdanella@avvocatimodica.legalmail.it*) che li rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta mandato allegato al presente atto, unitamente all'avv. Filippo Giovanni Rosso, del Foro di Catania (C.F. RSS FPP 60L08 C351J - fax 095/8360794 - PEC *avv.gianfilipporosso@pec.studiolegalerosso.it*).

PREMESSA

1. La ditta individuale Terranova Luca – Il Dodeskaden

Il 25 ottobre 2006, in Modica, presso lo Studio Notarile del dott. Giuseppe Terranova (padre dell'odierno istante), si procedeva alla formale costituzione della ditta individuale "Luca Terranova". Lo scopo iniziale era quello di realizzare e gestire una piccola struttura alberghiera, ciò quale conseguenza dell'opportunità venutasi a creare a seguito della sovvenzione di un finanziamento pubblico previsto per il territorio di Modica dalla Legge n°488/92.

Il progetto, nel corso del primo biennio, crebbe nelle aspettative degli ideatori rispetto all'idea originaria, si arricchì e divenne sempre più ambizioso, sia per l'opportunità di poter acquisire porzioni immobiliari, che incidentalmente venivano messe in vendita proprio nel luogo presso il quale si voleva realizzare la struttura, ovvero a ridosso della scalinata antistante la chiesa di San Giorgio, in Modica, e sia, altresì, per l'attiva collaborazione di imprese locali ed artigianali che manifestavano, in un primo tempo, la propria disponibilità a concedere credito sull'esecuzione dei lavori da realizzare.

Il progetto, così modificato, vedeva sorgere, nell'ambito della struttura turistico-recettiva, oltre ad un albergo di venticinque camere, anche una galleria d'arte, un "art shop", due bar, un

Reu
sf

cinema, un ristorante, oltre ad uno spazio immobiliare presso il quale realizzare, nell'immediato futuro, un centro benessere e nuove stanze da adibire all'accoglienza dei turisti.

Da un punto di vista economico-finanziario, la realizzazione del progetto si fondava su un business-plan funzionale ed equilibrato che teneva conto di alcune stime precauzionali e della possibilità di assumere circa quindici lavoratori, nonché dell'opportunità di ottenere la concessione in uso, da parte del Comune di Modica, dei giardini antistanti la chiesa di San Giorgio presso i quali organizzare eventi culturali e popolari in considerazione della particolare ubicazione strategica della struttura e, non ultimo per livello d'importanza, la prospettiva dell'imminente apertura dell'aeroporto di Comiso che avrebbe, nelle stime e nelle proiezioni del Ministero del Turismo, incrementato considerevolmente la presenza turistica in tutto il territorio del ragusano.

Ne nacque, di conseguenza, un "concept", il *Dodeskaden*, di spiccate caratteristiche turistico-recettive, che avrebbe rappresentato - come rappresenta ancor oggi - un'opportunità di crescita economica, culturale, turistica, architettonica e, non ultima, lavorativa per il territorio Modicano.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2. La crisi da sovraindebitamento – le cause

Nel 2012, a seguito dell'arcinota crisi economica e congiunturale che ha paralizzato l'intero Paese, il processo di completamento del progetto subiva, dopo vari tentennamenti, un arresto definitivo. Invero, proprio a seguito di tale fase di fortissimo recesso economico riverberatasi in tutti i settori, il progetto subiva una serie di eventi negativi che ponevano in enormi difficoltà l'impresa e la committenza. Il primo grande problema scaturiva, come facilmente intuibile, proprio da quegli istituti bancari che avrebbero dovuto erogare il credito e che, applicando il ben noto *credit crunch*, non mantenevano le promesse di deliberare ulteriori e definitivi finanziamenti, necessari per poter permettere l'apertura ed il completamento della struttura turistico-recettiva e l'inizio dell'attività. A questo si accodavano, com'è ovvio, le ditte fornitrici, le quali, a loro volta pressate dalle banche alle quali si erano rivolte, cominciavano a richiedere il saldo dei SAL compiuti, minacciando di abbandonare il cantiere sebbene mancasse pochissimo, circa un mese, alla conclusione dei lavori ed all'apertura. In ultimo, anche i finanziamenti pubblici, che realisticamente sembravano dovessero essere erogati con ragionevole grado di certezza, rimanevano momentaneamente ed inspiegabilmente invece congelati.

La situazione subiva, infine, un ulteriore aggravamento a causa della revoca dei finanziamenti concessi e contemplati dalla legge 488/92, a causa della mancata apertura della struttura nei termini previsti.

I fattori che hanno portato all'impossibilità per la ditta di far fronte all'adempimento regolare delle proprie obbligazioni di natura finanziaria sono, in primo luogo, da ricondurre alla mancata apertura della struttura, alla difficoltà di accesso al credito per completare i lavori e al generale trend negativo dell'economia che non ha mancato di riverberarsi, a cascata, sui fornitori e, in ultimo, sull'impresa. Le scelte operative effettuate, alla luce dell'indisponibilità dell'erogazione del credito bancario, in un primo tempo assicurato, hanno creato uno squilibrio finanziario del *business plan* e delle proiezioni negative relative all'ammortamento del credito, costringendo i ricorrenti a far fronte ai debiti con il proprio patrimonio familiare immobiliare dei propri genitori accumulato da tre generazioni di professione notarile.

Infatti, il Notaio Giuseppe Terranova, rispettivamente padre e marito dei ricorrenti, deceduto nel maggio del 2015, con l'avvento della crisi, pressato dai fornitori, aveva concesso ipoteche volontarie in favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa e di alcune ditte che avevano lavorato nel cantiere del progetto dell'albergo *Dodeskaden*, oltre ad esser costretto ad immettere ingenti somme di denaro nel conto corrente della ditta del figlio ed a pagare direttamente svariate fatture di forniture.

Con la sua morte, a causa di un sopraggiunto male incurabile, venuto meno il suo importante apporto finanziario e di liquidità, la crisi del figlio è trasmodata in un definitivo tracollo finanziario.

3. L'inammissibilità del ricorso al concordato preventivo fallimentare

Nel 2015 la ditta, a causa della grave ed irreversibile crisi in cui ormai versava, ha cessato l'attività d'impresa - giusta cancellazione dal Registro delle Imprese del 25 febbraio 2015 - e, subito dopo, visto il proliferare di procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari ha presentato presso il Tribunale di Ragusa ricorso ex art.161, comma 6, l. fall. per accedere al concordato preventivo (proc. n.7/2015).

La domanda di concordato preventivo c.d. con riserva, tuttavia - pur essendo stata esitata il 5/8 giugno 2015 con decreto di fissazione dei termini per il deposito delle relazioni periodiche e, all'esito, della proposta e del piano definitivi - è stata dichiarata inammissibile con successivo decreto del 10 settembre 2015, non essendo consentito l'accesso alla procedura concordataria ad un'impresa ormai definitivamente estinta, stante l'inapplicabilità analogica dell'art.10 l. fall..

4. La ripresa delle procedure esecutive: in danno di Terranova Luca e Luisa Montù

In conseguenza del venir meno della procedura concordataria e dell'*automatic stay* ex

art.168 l. fall., è ripreso l'iter delle procedura espropriative promosse dai numerosi creditori in danno di Terranova Luca in un primo tempo e della di lui madre Dott. Luisa Montù, unica erede del deceduto notaio, in un secondo.

I procedimenti incardinati presso il Tribunale di Ragusa, allo stato, sono i seguenti:

1. Procedura Esec. Mob. N° 1532/13

Creditore procedente : Elettroforniture Pitino

Creditori Intervenuti: Intelcom System – Di Betta Luigi – Legnami Guastella – Tidona & Figli- Brafa Misicoro;

2. Procedura Esec. Mob. N°1780/13

Creditore procedente Roccasalva Costruzioni

Creditori intervenuti : Di Betta Luigi – Intelcom System – Gerratana Srl- Brafa Misicoro;

3. Proc. Esec. Mob. N°1395/14

Creditore procedente : Di Betta Luigi

Creditori Intervenuti : Intelcom System – Roccasalva Costruzioni-Brafa Misicoro

4. Proc. Esec. Mob. N°614/14

Creditore procedente : Global System

Creditori intervenuti: Legnami Guastella – Intelcom System – Di Betta Luigi-Brafa Misicoro;

5. Proc. Esec. Mob. N° 956/14

Creditore procedente : Roccasalva Costruzioni

Creditori intervenuti : Legnami Guastella – Di Betta Luigi – Intelcom system-Brafa Misicoro;

6. Proc. Esec. Mobiliare presso terzi n°1058/15

Creditore procedente : Elettroforniture Pitino

7. Proc. esec. Mob. Presso terzi n°1133/15

Creditore procedente : Banca Agricola Pop. di Ragusa

Creditore intervenuto : Elettroforniture Pitino

8. Proc. Esec. Imm. N° 279/14

Creditore Procedente : UBI Banche

Creditori Intervenuti : Intelcom System – Legnami Guastella – Amore Giorgio – BAPR – Roccasalva Costruzioni – Floridia Paolo – Iemmolo Cesare – Global System

Pendono, allo stato, anche i seguenti giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi:

1. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n°5519/14 contro Arch. Piccitto Giovanni
2. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n°380/15 contro l'istituto Banca Popolare Soc Coop.
3. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n°1075/15 contro Oyuki S.r.l.
4. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n°5202/14 contro B.A.P.R.

5. Nei confronti dei genitori Terranova Giuseppe e Luisa Montù fideiussori

Come già sopra accennato la crisi irreversibile in cui è inciampata l'iniziativa imprenditoriale ha sconvolto un equilibrio finanziario ed economico di una nota famiglia modicana e coinvolto necessariamente i genitori di Terranova Luca. Infatti il patrimonio del notaio Giuseppe Terranova e della consorte sig.ra Luisa Montù, rimasta unica erede dopo la morte del professionista è stato attinto - sempre per ragioni di credito attinenti alla vicenda imprenditoriale del figlio Terranova Luca - con ulteriori procedure esecutive, e segnatamente:

1. Proc. Esec. Immobiliare N° 431/14

Creditore procedente : Intelecom System

Creditori Intervenuti : Basile Azzurra – Riscossione Sicilia – Banca Pop. Italiana –

2. Procedura Esec. Mob. N° 1532/13

Creditore procedente : Elettroforniture Pitino

Creditori Intervenuti: Intelecom System – Di Betta Luigi – Legnami Guastella – Tidona & Figli

3. Proc. Esec. Mob. N°1395/14

Creditore procedente : Di Betta Luigi

Creditori Intervenuti : Intelecom System – Roccasalva Costruzioni

4. Proc. Esec. Mobiliare presso terzi n°1058/15

Creditore procedente : Elettroforniture Pitino

Pendono, allo stato, anche i seguenti giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi:

1. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n° 379/15 contro Banca Popolare Italiana
2. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n°1868/15 contro Credito Siciliano
3. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n°1463/16 contro Monte dei Paschi di Siena

NOMINA DELL'O.C.C. EX ART.15, COMMA 9, L. 3/2012

Il 7 settembre 2016 i ricorrenti hanno depositato presso il Tribunale di Ragusa, il ricorso per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, della L. 3 del 27 gennaio 2012, contenente già

una proposta di accordo ¹ e con allegato un contratto di affidamento fiduciario, per la predisposizione di una proposta di accordo di ristrutturazione dei propri debiti (cfr. doc.3: allegato 2 all'attestazione della dott.ssa Graziana Assenza).

Il professionista è stato individuato dal Presidente del Tribunale nella Dott.ssa Graziana Assenza, dottore commercialista revisore contabile, con studio professionale in Modica, Via Nazionale 43, la quale, il 29 luglio 2017, ha esitato la relazione e l'attestazione sulla fattibilità di ristrutturazione debitorio dei ricorrenti così come previsto dall'art. 9 della L.3/2012 (doc.2) apportandovi le modifiche rese necessarie all'esito della complessa valutazione dell'attivo e, soprattutto, della ricostruzione di tutte le passività (cfr. doc.2, pagg.103 e segg.9) ed allegando la documentazione richiesta dalla speciale procedura ex L. 3/2012 (doc.3).

LA MASSA PASSIVA

La massa passiva dei ricorrenti, accertata dall'O.C.C. dott.ssa Graziana Assenza all'esito della complessa *due diligence* ed attestata definitivamente nella sua relazione (cfr. doc.2), alla quale si rinvia per l'esposizione analitica di ogni posta debitoria (pagg.35 e segg.), è pari, complessivamente, ad euro 8.939.881,97 ed è così divisa:

grado	importo originario
prededuzione O.C.C. (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	63.440,00
prededuzione liquidatore (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	65.977,60
prededuzione Avv. Giovanni Giurdanella (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	50.752,00
prededuzione Avv. Gianfilippo Rosso (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	50.752,00
Creditori rango Chirografario	3.443.381,47
Creditori rango Privilegiato	784.093,59
privilegiato Dipendenti	118.414,58
Creditori Rango Ipotecario	3.414.863,47
I.V.A.	113.596,21
I.N.P.S. di Ragusa	120.695,31
rit. fonte Ag. Ent. Ragusa	42.966,22

¹ Nessuna previsione, per come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, vieta che "al momento della richiesta di nomina dell'O.C.C. venga già depositata una proposta di accordo redatta da professionisti scelti dal debitore, salva ogni eventuale modifica fino al momento in cui sia sottoposta ai creditori" ¹. Con la peculiarità che, in tal caso, l'O.C.C. nominato dal Presidente del Tribunale dovrà fare proprio il piano redatto dal professionista privato, verificandone la veridicità e fattibilità a norma dell'art.15, comma 6, L. cit., "rendendosi fidefaciente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche" ¹.

Nel caso dei ricorrenti la predisposizione di una proposta di accordo congiunta ha assicurato la serietà dell'iniziativa e, soprattutto, ha ridotto notevolmente i tempi (ed i costi) cadenzati dalla speciale procedura, demandando così al nominando professionista ex art.15, comma 9, L. cit. il compito di *verificare la veridicità dei dati e dei documenti allegati alla proposta* nonché di *attestare la fattibilità del piano*, salva ogni eventuale modifica, fino all'approvazione da parte dei creditori, che si ritenesse o si rivelasse utile per la migliore riuscita ed esecuzione dell'accordo.

Chirografo esattoriale	249.118,94
sanzioni ed int. tributari Terranova Giuseppe	267.553,63
sanzioni ed int. tributari Terranova Luca e Montù	14.852,10
aggi e diritti di riscossione agente della riscossione	113.063,96
compensi PD esecuzione immobiliare	26.360,89
TOTALE	8.939.881,97

Naturalmente, considerato che l'attività di revisione contabile effettuata dall'O.C.C. non assurge, differentemente dalla procedura fallimentare, a stato passivo, **gli importi comunicati dai creditori all'O.C.C. sono stati comparati con quelli risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione a disposizione dei ricorrenti e la loro esposizione nella relazione del professionista non costituisce, in ogni caso, riconoscimento di credito, atteso che, alcune posizioni potrebbero subire riduzioni/aumenti in base all'esito delle opposizioni pendenti o di ulteriori riscontri contabili-documentali** (cfr. doc.2, pag.36).

LA MASSA ATTIVA

La massa attiva disponibile - costituita da beni di proprietà dei ricorrenti, compresi quelli acquistati dalla sig.ra Luisa Montù per successione *mortis causa* del marito, Notaio Giuseppe Terranova - è fondamentalmente immobiliare ed è individuata e valorizzata nella perizia giurata a firma dell'Ing. Lina Ammatuna (cfr. doc.3: allegato 12 all'attestazione della dott.ssa Graziana Assenza) nonché dal C.T.U. della procedura esecutiva immobiliare 279/14 Arch. Adriana Privitera (cfr. doc.3: allegato 11 all'attestazione della dott.ssa Graziana Assenza).

In sintesi - e rinviando per l'esposizione analitica di tutti i cespiti all'attestazione dell'O.C.C. (cfr. doc.2) ed ai relativi allegati (cfr. doc.3) - il patrimonio dei ricorrenti assomma ad euro 8.917.000,00 secondo la stima del perito di parte Ing. Lina Ammatuna, e - con un contenuto scarto - ad **euro 8.695.000,00** secondo la stima del C.T.U. nell'espropriazione immobiliare in corso.

Quanto ai beni mobili (che il perito di parte aveva stimato euro 270.000,00), questi - nella **Relazione di stima beni mobili** del 10 luglio 2017 effettuata dal Dott. Ing. Giorgio Cerruto (cfr. doc.3: allegato 14 all'attestazione della dott.ssa Graziana Assenza) - sono stati così valorizzati:

Inventario di cui alla lettera "A": per un importo di € 63.900,00

Inventario di cui alla lettera "B": per un importo di € 4.000,00

Inventario di cui alla lettera "C": per un importo di ...€ 13.000,00

Il tutto per un importo complessivo di

€ 80.900,00

I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ PER LA PROCEDURA EX L. 3/2012

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato ricorre, nel caso a mani, una evidente situazione di sovraindebitamento (cfr. art.6 L. cit.) e segnatamente:

- a) un ormai perdurante squilibrio tra le obbligazioni dei ricorrenti ed il loro patrimonio prontamente liquidabile;
- b) la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, per come dimostrato, per quanto potesse occorrere dalle numerose procedure espropriative già pendenti;

Sussistono, inoltre, le condizioni di ammissibilità di cui all'art.7, comma 2, L. cit.. Infatti:

- a) i ricorrenti non sono assoggettabili alle procedure concorsuali contemplate dalla legge fallimentare in quanto: **1)** Terranova Luca ha cessato l'impresa a far data dal 25 febbraio 2015 (cfr. doc.2: allegato 6 all'attestazione della dott.ssa Graziana Assenza) ed essendo trascorso un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese della ditta, non è più fallibile ex art.10 l. fall., come del resto confermato dal decreto del settembre 2015 reso dal Tribunale di Ragusa nella procedura concordataria n.7/2015 R.G. (cfr. doc.3: allegato 7 all'attestazione della dott.ssa Graziana Assenza); **2)** Montù Luisa, invece, come accertato dall'O.C.C. dott.ssa Graziana Assenza, non svolge alcuna attività lavorativa e percepisce, esclusivamente, la pensione di reversibilità del marito (cfr. doc.2, pag.16).
- b) i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti relativi alla crisi da sovraindebitamento;
- c) i ricorrenti non hanno subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt.14 e 14 bis in tema di piano del consumatore;
- d) i ricorrenti hanno fornito all'O.C.C. tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Per le predette ragioni sussistono tutti i presupposti di ammissibilità per un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

PROPOSTA CONGIUNTA, FONDO RISCHI E CLASSI DI CREDITORI

Proposta congiunta. Ciò premesso, i ricorrenti - modificando la proposta formulata originariamente con l'istanza ex art.15, comma 9, L.3/2012 (cfr. doc.3: allegato 2 all'attestazione

della dott.ssa Graziana Assenza) in aderenza alle indicazioni dell'O.C.C. (cfr. doc.2, pagg.103 e segg.) - propongono ai creditori, per il loro soddisfacimento, il pagamento della complessiva somma di euro 5.484.895,00, da realizzare attraverso la liquidazione progressiva del loro patrimonio immobiliare, nonché di parte di quello mobiliare.

La proposta prevede un suo sviluppo temporale nell'arco di un quinquennio dalla sua omologazione, mediante l'affidamento della massa attiva a norma dell'art. 13 c. l L. n. 3/12 e succ. modif., ad un ad un liquidatore-fiduciario con apposito contratto di affidamento fiduciario², già controfirmato, per accettazione, dai ricorrenti (doc.4). Sul punto si tornerà nel prosieguo.

Più nel dettaglio, i debitori pongono, in prima battuta, a servizio del piano i seguenti beni:

beni mobili esposti nella Relazione di stima del 10/07/2017	€. 80.900,00
struttura alberghiera di Via Lantieri	€. 5.108.000,00
Villa di Porto Ulisse	€. 1.600.000,00
Totale	€. 6.788.900,00

Al totale dell'attivo sopra determinato, va aggiunto il valore del canone di locazione di €. 6.000,00 annui (euro seimila/00), di cui al contratto di locazione siglato tra la dott.ssa Montù Luisa e il sig. Tringali Giovanni, relativo alla casa abitazione sita in Ispica, C.da Porto Ulisse del 18/04/2016, pari ad €. 500,00 mensili da destinare alla procedura, nonché il 50% del canone mensile (detratta la somma considerata a deconto delle spese sostenute dalla parte conduttrice per la ristrutturazione), del contratto di locazione siglato tra il dott. Luca Terranova e la società "Belmonte Catering S.r.l.s.", relativo alla "Struttura Alberghiera", destinando dunque €. 750,00 mensili per i primi dieci mesi, ed €. 1.000,00 per i successivi mesi, alle casse dell'Organismo di Composizione della Crisi, per coprire le spese in prededuzione ed a titolo di fondo spese della procedura stessa, rimanendo la restante parte del 50% assegnata al mantenimento dello stesso istante Dott. Terranova Luca (cfr. doc.2, pag.18).

Fondo rischi (ovvero, **margin di affidabilità economica del piano**). L'attivo realizzabile con la dismissione dei superiori beni, secondo le valutazioni prudenziali fatte proprie dall'O.C.C. - e non considerando i flussi rinvenienti dalle locazioni di cui sopra - supera di euro 1.304.005,00 l'onere di piano.

² Figura espressamente contemplata proprio dalla L. 3/2012 la quale all'art.7, comma 1, ultimo periodo, stabiliva (prima della recente modifica ad opera del D.L. 179/2012 in convertito con modificazioni nella L. 17/12/2012 n.221) che "il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario ..". A seguito della suddetta modifica la norma prevede ora, più genericamente, l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore. Nel caso di specie, essendo in corso procedure espropriative, la nomina di un liquidatore che disponga in via esclusiva dei beni staggiati e delle somme incassate - da parte del Giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi (cioè il professionista) - è espressamente (ed obbligatoriamente) prevista dall'art.13, comma 1, L. 3/2012. Sul punto M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Trust e attività fiduciarie, 2012, 585.

Reli
st

Tale differenza positiva rappresenta già, di per sé, un solido margine di affidabilità economica del piano e, contabilmente, costituisce un fondo rischi generico destinato ad "ammortizzare" le possibili minusvalenze del patrimonio ceduto in funzione del piano (ove i prezzi di vendita si rivelassero inferiori a quelli di stima).

In buona sostanza, qualora i prezzi di realizzo dei beni (mobili e immobili) dovessero discostarsi notevolmente dalla loro stima, sia pure prudenziale, ciò non dovrebbe comunque incidere sul fabbisogno di piano necessario per assicurare il soddisfo dei creditori nelle misure indicate in sede di classazione in quanto il suddetto "fondo rischi" consentirebbe di far fronte, comunque, all'onere concordatario anche in caso di ribasso dei prezzi di vendita rispetto alle stime, già prudenziali.

In ogni caso, nella remota ipotesi (visto lo scarto tra onere concordatario e valore di perizia della massa attiva del piano) che i beni destinati al soddisfo dei creditori dovessero rivelarsi, in sede di liquidazione, insufficienti, si procederà allo smobilizzo di altri cespiti di proprietà dei ricorrenti, già esattamente individuati e valutati sia dai periti che dall'O.C.C. (cfr. doc.2, pagg.68 e segg.), secondo quanto espressamente previsto dal contratto di affidamento fiduciario (art.5 del contratto: cfr. doc.4)³.

La proposta in ultima analisi, prevede la vendita progressiva della **massa attiva** nell'arco di un quinquennio, e non in un'unica soluzione, sino alla totale esecuzione della proposta, con la liberazione di quei beni (in particolare della Villa di Fosso Tantillo n.39, attuale abitazione degli istanti) la cui vendita si rivelasse ultronea per l'esatto pagamento dei pagamenti proposti.

Di conseguenza, oltre la vendita dei cespiti sopra indicati (struttura alberghiera di via Lantieri, villa di Porto Ulisse e beni mobili) viene altresì proposta l'alienazione degli ulteriori cespiti di proprietà dei ricorrenti, se e soltanto nella misura in cui il ricavato dei primi si rivelasse insufficiente per sostenere l'onere concorsuale complessivo.

Gli immobili in questione, quindi, oggetto di liquidazione eventuale ed aggiuntiva prevista espressamente nel contratto di affidamento fiduciario con la clausola 5, sono i seguenti:

1. **Appartamento** sito in Modica, Via Fosso Tantillo in ditta Terranova Luca: stimato € 115.000,00 (perizia C.T.U. nell'esecuzione imm. 279/2014 R.G.);

³ E' bene evidenziare che la soluzione proposta non sarebbe certamente realizzabile con il ricorso, nell'ambito delle opzioni consentite dalla procedura ex L. 3/2012, alla "liquidazione dei beni" del debitore (capo II, artt. da 14 ter a 14 terdecies), prevedendo questa la liquidazione di "tutti i beni" del debitore. Si aggiunga che questa inflessione della procedura è strutturata, in buona sostanza, sullo schema del fallimento, lasciando, quindi, pochissimo spazio all'autonomia del debitore per la prosecuzione dell'attività.

2. **Ufficio sito in Modica**, Via Sacro Cuore, con sottostante locale deposito, in ditta Terranova Luca: stimato € 239.000,00 (perizia C.T.U. nell'esecuzione imm. 279/2014 R.G.);
3. **Terreno** sito in Ispica, C.da Porto Ulisse, con entrostante piccolo fabbricato ex rurale: stimato € 35.000,00 (perizia dell'Ing. Lina Ammatuna del 30 giugno 2016);
4. **Quota/Locale a piano terra** sito in Via Grimaldi di Modica: stimato € 29.000,00 (perizia dell'Ing. Lina Ammatuna del 30 giugno 2016);
5. **Terreno** sito in Modica, C.da Idria, con entrostante piccolo fabbricato rurale: stimato € 15.000,00 (perizia C.T.U. nell'esecuzione imm. 279/2014 R.G.);
6. **Villa Parco** sita in Modica Via Fosso Tantillo n. 29; stimato € 1.500.000,00 (perizia C.T.U. nell'esecuzione imm. 279/2014 R.G.).

A tali beni andrebbe aggiunto l'appartamento di civile abitazione, censito al catasto Fabbricati di Roma al foglio 366, mappale 483, sub.4, Via Licinio Calvo n. 14 - ceduto con atto del 5/11/2013, del valore dichiarato e convenuto tra le parti di €. 402.000,00 - in ordine al quale la Montù Luisa, unica proprietaria, ha proposta azione di annullamento della compravendita con giudizio pendente attualmente avanti il Tribunale di Roma.

Va inoltre considerato l'eventuale esito favorevole delle varie cause pendenti, dei contenziosi tributari, oggi aggiunti al passivo in via precauzionale, che in caso di esito favorevole determinerebbero un decremento del passivo sopra stimato.

Parimenti va rilevata la possibilità di rettifica di alcune poste debitorie, riportate comunque al passivo in via precauzionale, ma che in caso di mancato riscontro documentale e/o fiscale, determinerebbero un ulteriore decremento del passivo sopra stimato.

Classi di creditori. La massa attiva così definita viene posta al servizio del passivo secondo le seguenti misure di soddisfo:

grado	importo originario	percentuale soddisfatta	somma assegnata
prededuzione O.C.C. (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	63.440,00	100,00	63.440,00
prededuzione liquidatore (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	65.977,60	100,00	65.977,60
prededuzione Avv. Giurdanella (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	50.752,00	100,00	50.752,00
prededuzione Avv. Rosso (comprensivo di IVA e contr. prev.li)	50.752,00	100,00	50.752,00
Chirografario	3.443.381,47	30,00	1.033.014,44
Privilegiato – Artigiani	300.552,81	35,00	105.193,48
Privilegiato – Professionisti	483.540,77	40,00	193.416,31
privilegiato – Dipendenti	118.414,58	90,00	106.573,12

Ipotecario	3.414.863,47	100,00	3.414.863,47
IVA	113.596,21	100,00	113.596,21
I.N.P.S. di Ragusa	120.695,31	100,00	120.695,31
rit. fonte Ag. Ent. Ragusa	42.966,22	100,00	42.966,22
Chirografo esattoriale	249.118,94	30,00	74.735,68
sanzioni ed interessi tributari <i>de cuius</i> Terranova Giuseppe	267.553,63	0,00	0,00
sanzioni ed int. tributari Terranova Luca e Montù Luisa	14.852,10	30,00	4.455,63
aggi e diritti di riscossione	113.063,96	30,00	33.919,19
compensi Professionisti Delegati	26.360,89	40,00	10.544,36
Totale	8.939.881,96		5.484.895,02

La massa passiva, a seguito della verifica dell'O.C.C., è stata riarticolata da quest'ultimo diversamente da quanto anticipato nell'istanza ex art.15, comma 9, L. 3/2012, nelle seguenti classi:

- **Classe 1**, di complessivi € 230.921,60, comprendente i crediti in prededuzione da soddisfare in misura integrale con il ricavato della vendita dei cespiti immobiliari, con l'incameramento del canone di locazione di €. 6.000,00 annui (500,00 mensili), di cui al contratto di locazione siglato tra la dott.ssa Montù Luisa e il sig. Tringali Giovanni, relativo alla casa abitazione sita in Ispica, C.da Porto Ulisse, nonché con l'incameramento di parte del canone di locazione (pari ad €.750,00 mensili per i primi dieci mesi e ad €. 1.000,00 per i successivi mesi), di cui al contratto di locazione siglato tra il dott. Luca Terranova e la società "Belmonte Catering S.r.l.s.", relativo alla "Struttura Alberghiera". Anche gli eventuali canoni di locazione di tutti gli altri beni immobili affidati, relativi ad eventuali contratti di locazioni che potranno essere siglati fino alla data di alienazione dei beni e comunque nel quinquennio di realizzazione dell'accordo proposto, saranno incamerati dall'OCC per il pagamento delle somme relative alla presente classe;

- **Classe 2**, di complessivi € 3.414.863,47, comprendente i creditori ipotecari, i quali saranno soddisfatti in misura integrale con il ricavato della vendita dei cespiti destinati al piano di risoluzione della crisi, con precedenza assoluta rispetto alle altre classi di creditori e progressivamente, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

- **Classe 3**, di complessivi € 277.257,74 (€ 113.596,21 per IVA, € 120.695,31 per ritenute I.N.P.S., € 42.966,22 per ritenute IRPEF), comprendente crediti privilegiati non falcidiabili, da soddisfare in misura integrale, con il ricavato della vendita dei cespiti immobiliari, subordinatamente e dopo il soddisfo dei creditori ipotecari e dei creditori in prededuzione;

Lu
gt

- **Classe 4**, di complessivi € 118.414,58, comprendente i crediti privilegiati di lavoro dipendente, da soddisfare nella misura del 90%, cioè in misura non inferiore al ricavato della vendita dei beni mobili sopra descritti (€ 80.900,00)⁴ e, per quanto rimasto insoddisfatto, di quello rinveniente dai cespiti immobiliari, subordinatamente e dopo il soddisfo dei creditori ipotecari e dei creditori in prededuzione;

- **Classi 5A e 5B**, rispettivamente di euro 483.540,77 e di euro 300.552,81 e così per complessivi € 784.093,59, comprendenti i crediti privilegiati post-posti a quelli di cui alla classe 4, cioè dai crediti dei professionisti (classe 5°) e da quelli degli artigiani (classe 5B), da soddisfare, rispettivamente nella misura del 40% e del 35% con il ricavato della vendita dei cespiti immobiliari, subordinatamente e dopo il soddisfo dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati di cui alle precedenti classi e dei creditori in prededuzione;

- **Classe 6**, di complessivi € 3.443.381,47, comprendente i creditori chirografari, i quali saranno soddisfatti nella misura del 30,00% con il residuo del ricavato rinveniente dai cespiti immobiliari, subordinatamente e dopo il soddisfo dei creditori ipotecari nonché di quelli privilegiati, di cui alle precedenti classi di creditori in prelazione ed in prededuzione;

- **Classe 7**, di complessivi € 267.553,63, comprendente i crediti chirografari relativi a sanzioni ed interessi tributari del de cuius Giuseppe Terranova, non dovuti dagli eredi, i quali saranno totalmente falcidiati;

- **Classe 8**, di complessivi € 14.852,10, comprendente crediti chirografari per sanzioni ed interessi tributari dovuti dagli istanti, i quali saranno soddisfatti nella misura del 30,00% con il residuo del ricavato rinveniente dai cespiti immobiliari, subordinatamente e dopo il soddisfo dei creditori ipotecari nonché di quelli privilegiati, di cui alle precedenti classi di creditori in prelazione ed in prededuzione.

- **Classe 9**, di complessivi €. 113.063,96, comprendente crediti chirografari per aggi e diritti di riscossione dovuti dagli istanti, i quali saranno soddisfatti nella misura del 30,00% con il residuo del ricavato rinveniente dai cespiti immobiliari, subordinatamente e dopo il soddisfo dei creditori ipotecari nonché di quelli privilegiati, di cui alle precedenti classi di creditori in prelazione ed in prededuzione.

- **Classe 10**, di complessivi € 26.360,89, comprendente crediti privilegiati dovuti a professionisti incaricati nelle procedure immobiliari e mobiliari descritte in premessa, i quali saranno soddisfatti nella misura del 40,00% con il residuo del ricavato rinveniente dai cespiti

⁴ Cfr. art.7, comma 1, secondo periodo, L. 3/2012.

immobiliari, subordinatamente e dopo il soddisfo dei creditori ipotecari nonché di quelli privilegiati, di cui alle precedenti classi di creditori in prelazione ed in prededuzione.

Criteri di classazione.

In ordine ai criteri di classazione è bene evidenziare quanto segue.

I **crediti ipotecari** (classe 2, evidenziata in verde nel superiore prospetto sintetico), sebbene numericamente individuati - per ragioni espositive - successivamente a quelli in **prededuzione**, sorti in funzione e/o occasione della presente procedura (classe 1), saranno soddisfatti integralmente con il ricavato della vendita su cui insiste la loro causa di prelazione, eventualmente anche con ricorso ad altri immobili rispetto a quelli inseriti nel fondo fiduciario (cfr. clausola 5 del contratto fiduciario). Pertanto è rispettato rigidamente il limite di cui all'art.13, comma 4 bis, L. cit..

Il soddisfacimento dei **crediti non falcidiabili** (classe 3, evidenziata in azzurro nel superiore prospetto sintetico), sebbene previsto in misura integrale, con il ricavato della vendita dei beni immobili, è comunque subordinato al pagamento integrale dei creditori ipotecari (cfr. art.7, comma 1, terzo periodo, L. cit.) e, quindi, senza incidere sull'ordine legittimo delle cause di prelazione e senza comportare per questi ultimi un trattamento peggiore rispetto a quello che potrebbe derivare dall'alternativa liquidatoria.

Gli altri **crediti privilegiati** (classi 4, 5A, 5B e 10, evidenziate in giallo nel superiore prospetto sintetico) sono soddisfatti:

- in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato - in caso di liquidazione - dei beni sui quali insiste il loro privilegio generale, avuto riguardo al valore di mercato (cfr. art.7, comma 1, secondo periodo, L. cit.), cioè euro 80.900,00 (cfr. relazione di stima del 10 luglio 2017 effettuata dal Dott. Ing. Giorgio Cerruto: allegato 14 all'attestazione della dott.ssa Graziana Assenza),
- nel rispetto dell'ordine di grado dei privilegi e comunque con precedenza ai creditori chirografari.

Ed infatti:

- I dipendenti, creditori privilegiati anteposti per grado (classe 4: art.2751 bis n.1 c.c.) verranno soddisfatti in misura pari al valore stimato di realizzo dei beni mobili sui quali insiste il loro privilegio (euro 80.900,00) e quindi nella misura del 90% dell'importo originario.
- I professionisti (classe 5A e classe 10: art.2751 bis n.2 c.c.), i quali - essendo interamente esaurito il valore dei beni sui quali insiste il loro privilegio generale dalla classe precedente -

Lu
ff

non potrebbero pretendere alcunché sul realizzo dei beni mobili gravati dal loro privilegio, verranno soddisfatti sì in misura inferiore ai dipendenti (40%) ma, in ogni caso, superiore a quella dei privilegiati post-posti (artigiani) e ai creditori chirografari (classi 6, 7, 8 e 9).

- Gli artigiani (classe 5B: art.2751 bis n.5 c.c.) verranno soddisfatti in misura inferiore ai professionisti (loro anteposti) ma superiore, comunque, a quella dei chirografari (classi 6, 7, 8 e 9).

Quanto al chirografario esattoriale (classi 8 e 9) questo non subirà un trattamento deteriore rispetto agli altri chirografari (classe 6), essendone previsto il soddisfacimento in misura eguale (30%).

**

Sul versante procedurale, in ordine al controllo sulla classazione si osserva – solo per scrupolo di completezza espositiva – che spetta al Tribunale, qualora non condividesse uno o più aspetti il merito della scelta dei ricorrenti, un potere-dovere di indirizzare questi ultimi, anche facendo ricorso all'assegnazione del termine ex art.9, comma 3 ter, L. 3/2012, attivando i classici poteri consultivi e di guida che l'organo giurisdizionale si riconosce nell'istruttoria della domanda e solo a seguito dell'infruttuosa attivazione del suddetto potere di indirizzo potrà essere disposto l'eventuale arresto della procedura⁵.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA MASSA ATTIVA

La massa attiva posta a servizio della proposta verrà affidata ad un fiduciario - mediante apposito contratto di affidamento fiduciario⁶, già controfirmato, per accettazione, dai ricorrenti ed allegato alla presente costituendone parte integrante, quale doc.4.

Ragioni di opportunità e di convenienza economica e fiscale suggeriscono il ricorso ad un

⁵ Così in tema di concordato preventivo M. Vitiello, *Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva di risanamento*, in *Il fallimentarista.it*; cfr. anche Trib. Monza 07/04/2009 e la giurisprudenza ricordata da A. Paluchowsky in *I poteri del Tribunale in sede di ammissione e nel corso della procedura di concordato preventivo con particolare riferimento alle ipotesi di conversione della procedura in fallimento*, DF 2006, I, p.591; nonché P.F. Censoni, *Il "nuovo" concordato preventivo*, G. Comm. 2005, I, p.738, il quale, in relazione alla valutazione degli interessi economici sottesi alla classazione, non esclude che *"in sede di ammissione, fra ricorrente e tribunale, si apra sul medesimo punto un confronto costruttivo diretto ad apportare qualche modifica al piano, prima che sullo stesso il collegio si pronunci in modo formale"*.

⁶ Figura espressamente contemplata proprio dalla L. 3/2012 la quale all'art.7, comma 1, ultimo periodo, stabiliva (prima della recente modifica ad opera del D.L. 179/2012 in convertito con modificazioni nella L. 17/12/2012 n.221) che *"il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario .."*. A seguito della suddetta modifica la norma prevede ora, più genericamente, l'affidamento del patrimonio del debitore ad un *gestore*. Nel caso di specie, essendo in corso procedure espropriative, la nomina di un *liquidatore* che disponga in via esclusiva dei beni staggiti e delle somme incassate - da parte del Giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi (cioè il professionista) - è espressamente (ed obbligatoriamente) prevista dall'art.13, comma 1, L. 3/2012. Sul punto M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Trust e attività fiduciarie, 2012, 585.

contratto di affidamento fiduciario che, pur ripercorrendo i canoni del *trust*, non prevede il trasferimento della titolarità dei beni al fiduciario ma soltanto il conferimento dell'incarico liquidatorio, nel caso a mani nei termini stringenti di cui all'art.13, comma 1, L. 3/2012⁷.

Tale soluzione, attuabile ricorrendo all'ordinamento domestico, è praticabile nel caso di sovraindebitamento, con gli stessi benefici del *trust* posto che l'effetto segregativo verrebbe assicurato dalla normativa a mani.

In tal caso, infatti, la "segregazione" dei beni e di quanto ricavato dalla loro vendita⁸ – a cui è tradizionalmente diretta la costituzione del *trust* – deriva direttamente dalle disposizioni di legge sulla crisi da sovraindebitamento, così come da ultimo modificate, segnatamente:

- 1) L'art.10 L. 3/2012, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- 2) L'art.12, comma 3, L. 3/2012 dispone: a) che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2; b) che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Di tale segregazione, inoltre, vi sarebbe - per i beni inclusi nel Fondo destinato alla realizzazione del Programma fiduciario - evidenza pubblica mediante la trascrizione del decreto di omologazione ex art.12, comma 2, L. 3/2012.

In definitiva, il contratto di affidamento fiduciario, così predisposto, dà sostanza contrattuale (soprattutto nell'interesse dei creditori) all'affidamento di cui all'art.7, comma 1, L. 3/2012. Anzi, tenuto conto che i beni (mobili ed immobili) costituenti la massa attiva sono attualmente attinti da procedure espropriative, spetterà, ai sensi dell'art.13, primo comma, L. cit.,

⁷ Nessun dubbio – sotto il profilo ermeneutico e sistematico – che la causa del contratto di affidamento fiduciario sia riferibile a quella del mandato di cui all'art.1703 c.c., assunto a modello generale dell'agire nell'interesse altrui (M. Bianca, *Trustee e figure affini nel diritto italiano*, Riv. Not. 3/2009, parte I, 564). E della riconducibilità del contratto di affidamento fiduciario al mandato se ne ha ulteriore conferma nel disegno di legge comunitario 2010, A.S. n.2322, sul contratto di fiducia, lasciato poi decadere, il quale, all'art.11, comma 6, lett. a) disponeva che i decreti legislativi di attuazione avrebbero dovuto prevedere tale figura negoziale nell'ambito del Titolo III del Libro IV. Altrettanto chiaro è che l'obbligazione assunta dal mandatario può essere riempita, esattamente, dal programma destinatorio, con tutte le sue caratteristiche fiduciarie e connesse.

⁸ L'estensione della segregazione al ricavato della vendita dei beni segregati non è connaturale, invece, al negozio di destinazione ricavato dalla dottrina maggioritaria, in termini di diritto sostanziale, dall'art.2645 ter c.c. (cfr. per maggiori approfondimenti E. Corallo, *Il contratto di affidamento fiduciario*, 28).

Handwritten signature

all'O.C.C. proporre al Giudice designato il professionista, avente i requisiti di cui all'art.28 L.F., cui conferire l'incarico fiduciario di liquidatore⁹.

La soluzione, infine, garantisce, con certezza, un rilevante risparmio fiscale atteso che alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate - nonostante diverso orientamento della giurisprudenza tributaria - ritengono che l'atto di dotazione del *trust* vada assoggettato all'imposta di donazione e successione in misura proporzionale e quindi, trattandosi di trasferimento ad un soggetto terzo (il *trustee*), nella percentuale di imposizione, assai elevata, dell'8%, oltre le imposte ipotecarie¹⁰.

Di contro, nelle prime applicazioni della soluzione propugnata - che ha già ripetutamente trovato accoglimento da parte del Tribunale di Ragusa (ex Tribunale di Modica) nonché del

⁹ Mentre il professionista designato quale O.C.C. sarebbe chiamato a svolgere, nel rapporto contrattuale fiduciario, il ruolo di Guardiano (cfr. clausole contrattuali).

¹⁰ L'art. 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, come modificato in sede di conversione della Legge n. 286/2006, ha restituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Recita testualmente il comma 47 del richiamato decreto. *"È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54"*. Nella sua nuova formulazione, presupposto impositivo, oltre ai *"trasferimenti di beni e diritti per causa di morte"* ed alla *"donazione"*, sono anche i *"trasferimenti a titolo gratuito"* e la *"costituzione di vincoli di destinazione"*. Le aliquote dell'imposta in parola sono state modulate dal comma 50 della L. 286/2006, in funzione del grado di parentela del disponente con il beneficiario. Il presupposto del tributo in parola potrà dunque ritenersi integrato solo laddove si verifichi un arricchimento effettivo e definitivo nel patrimonio di un soggetto connesso ad un trasferimento di ricchezza.

L'Amministrazione finanziaria è intervenuta sul tema della tassazione del *trust* in materia di imposte indirette con due Circolari esplicative, dapprima la n. 48/E del 6 agosto 2007 e, successivamente, la n. 3/E del 22 gennaio 2008. Secondo l'interpretazione ministeriale l'atto di trasferimento di un bene in *trust* sarebbe da ricondursi nella categoria dei vincoli di destinazione e, pertanto, da assoggettare ad imposta. L'interpretazione ministeriale, insufficiente sotto molteplici aspetti, è stata disattesa dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie. Il trasferimento di beni in *trust* è infatti pur sempre un atto a titolo gratuito, privo qualsiasi genere di corrispettivo e di *l'animus donandi*, requisito fondamentale per la ricorrenza di una donazione. Il beneficiario non trasferisce il bene con l'intento di arricchire il *trustee*, ma affinché questo lo amministri in favore dei beneficiari o per la realizzazione di un determinato scopo (cfr. **Commissione Tributaria Regionale di Venezia**, con sentenza 23 gennaio 2003; in tal senso anche **Commissione Tributaria Provinciale di Lodi**, con sentenza 5 novembre 2001, n. 135).

Affermare la tassazione all'atto della segregazione con riferimento a tale tipologia di *trust* comporterebbe una evidente violazione del principio di capacità contributiva atteso che il momento giuridico della costituzione del vincolo (con segregazione dei beni) non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura.

Come premesso, il riportato orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria è stato disatteso dalla pressoché unanime giurisprudenza delle Commissioni tributarie.

Anche il **Consiglio Nazionale del Notariato**, prendendo atto dell'assenza di un arricchimento effettivo e definitivo, ha affermato la necessità di differire la tassazione in tutti quei casi in cui non vi sia certezza circa il destinatario (cfr. la Circolare n. 58-2010/T).

Particolarmente significative, in quest'ottica, appaiono la sentenza n. 30 del 12 Febbraio 2009 con la quale la **Commissione Tributaria Provinciale di Firenze**, ha offerto una prima e completa ricostruzione dell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni ai *trust* e, da ultimo, la sentenza n. 35/1/11 della **Commissione Tributaria Provinciale di Perugia**, depositata il 26 gennaio 2011, che ha escluso la tassazione dei trasferimenti dal disponente al *trustee* nel quadro dei vincoli di destinazione fino al conseguimento di un effettivo arricchimento dei beneficiari.

Tribunale di Ragusa¹¹ - l'Agenzia delle Entrate locale si è espressa, con il Notaio rogante, per l'applicazione dell'imposta di Registro in misura fissa.

MISURA, ORDINE E SCADENZE DI PAGAMENTO

Il contratto fiduciario contemplato nel piano prevede il pagamento dei creditori nell'ordine e nella misura esposti nella proposta e nella relativa classazione.

Le modalità di liquidazione e il controllo sull'esecuzione del contratto sono specificamente disciplinate nel contratto fiduciario allegato al quale si rinvia (cfr. doc.4).

Quanto ai termini per la liquidazione ed il pagamento dei creditori, questo sono stati espressamente fissati, nel contratto fiduciario (art.4), in:

- 5 anni per l'esecuzione del programma di liquidazione,
- 1 anno, dalla vendita dell'ultimo cespite, per il pagamento di tutti i creditori. Tuttavia, il contratto fiduciario prevede tale scadenza quale termine ultimo per il pagamento di tutti i creditori, fermo restando che, con periodicità semestrale, dalla sottoscrizione del contratto fiduciario, si procederà alla distribuzione delle somme man mano riscosse, previa autorizzazione del Giudice Designato nella procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.13 L. 3/2012 (cfr. art.4 del contratto fiduciario)¹².

Va evidenziato sin d'ora che il contratto di affidamento fiduciario prevede comunque (con apposita clausola) **la liquidazione di tutti i beni ipotecati, sottoposti ad esecuzione immobiliare, sebbene la loro dismissione sia eventuale, cioè soltanto per l'ipotesi in cui la massa destinata al soddisfo dei creditori (c.d. fondo fiduciario) si rivelasse insufficiente ad assicurare l'onere di piano (euro 5.484.895,00) e dovrà comunque essere attuata dal fiduciario progressivamente, mediante la vendita - di volta in volta - di singoli cespiti (o di gruppi di essi), nel rispetto del termine finale di esecuzione della proposta di pagamento dei creditori.**

¹¹ Trib. Ragusa (ex Trib. Modica): decreto del 09/04/2014 (proc. n.419/2012 R.G.G.V.) e decreto del 22/08/2014 (proc. nn.651 e 652/2012 R.G.G.V.). Trib. Ragusa decreto del 07/10/2015 (proc. n.962/2013 R.G.).

¹² Sulla congruità del termine di esecuzione dell'accordo depone, favorevolmente, la giurisprudenza fino ad ora formatasi in materia concordataria la quale ravvisa in cinque-sei anni la durata massima di attuazione del piano concordatario (Trib. S. Maria C. Vetere 15/05/2014; Trib. Siracusa 15/11/2013; Trib. Forlì 12/12/2013). Si tratta, infatti, di evitare che un'eccessiva dilatazione nel tempo della fase di attuazione del piano concordatario trasformi la prognosi di realizzabilità, rimessa ai creditori, in *"una mera congettura .. esposta all'incisiva sopravvenienza di fatti nuovi e circostanze non conosciute e non conoscibili al momento della stesura della relazione del professionista attestatore"* (Trib. Siracusa cit.). Con la conseguenza che il pagamento così dilatato finirebbe per trasformarsi in un *"non pagamento"* (Trib. Forlì cit.). In questo senso chiari elementi di supporto sono, oltre i dati normativi "affini" (quale, appunto, la legge Pinto), i principi contabili e le buone pratiche, quali, ad esempio, le *"Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi"* (pubblicate dall'Università di Firenze - Assonime - CNDC e citate da Trib. Santa Maria di Capua Vetere).

Ne deriva che sia il decreto di omologa della procedura che il conseguente contratto fiduciario (stipulato in esecuzione dello stesso) dovranno essere trascritti su tutto il patrimonio dei ricorrenti - e, quindi, non soltanto sui beni costituenti il fondo fiduciario (struttura alberghiera di via Lantieri e villa di Porto Ulisse) - per garantire gli effetti segregativi sopra esposti.

La proposta, quindi, soddisfa anche - per quanto potesse occorrere - la previsione di cui all'art.8, comma 4, L. cit., sebbene il ricorrente Luca Terranova non intenda continuare l'attività d'impresa, avendola anzi già definitivamente cessata ¹³.

Invero, il piano si sostanzia nella liquidazione di tutti i beni gravati da ipoteca, se e nella misura in cui la loro dismissione sia necessaria per il soddisfo de i creditori.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'ART.9, COMMA 2, L. 3/2012

Ai sensi dell'art.9, comma 2, L. 3/2012, in seno alla relazione dell'O.C.C. sono riportati:

- 1) elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute,
- 2) elenco di tutti i beni dei debitori,
- 3) atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni,
- 4) attestazione di fattibilità,
- 5) mezzi di sostentamento della famiglia e stato di famiglia (cfr. doc.2, allegato 8).



A completamento della documentazione richiesta dalla norma in epigrafe si producono le dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti (doc.5: sul punto si rinvia inoltre alla relazione del professionista).

**

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, chiedono che

PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA

- 1) In via preliminare, ove ritenuto necessario, anche con riferimento all'individuazione delle classi di creditori, concedere termine, ex art.9, comma 3 ter, L. 3/2012 per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti;

All'esito,

- 2) In via principale, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7-8 e 9 della L. 27 gennaio 2012 n.3, fissare l'udienza di cui all'art.10 della L.3/2012, previa sospensione di tutte le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari emettendo ogni necessario ed opportuno provvedimento;

¹³ Il quale recita: La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dell'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

- 3) In via subordinata, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 quinquies, lettera b) della L.3/2012, emettere il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni opportuno e necessario provvedimento in tal senso.

Si offrono in comunicazione: 1) rinuncia all'eredità di Terranova Luca; 2) relazione ed attestazione di fattibilità dell'O.C.C.; 3) allegati alla relazione dell'O.C.C.; 4) contratto fiduciario siglato dai ricorrenti per approvazione del testo contrattuale; 5) dichiarazione dei redditi dei ricorrenti.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo giudiziario dovuto è pari, ai sensi dell'art.13, lett. b) (Giurisdizione Volontaria), D.P.R. 115/2002, ad euro 98,00

Con osservanza.

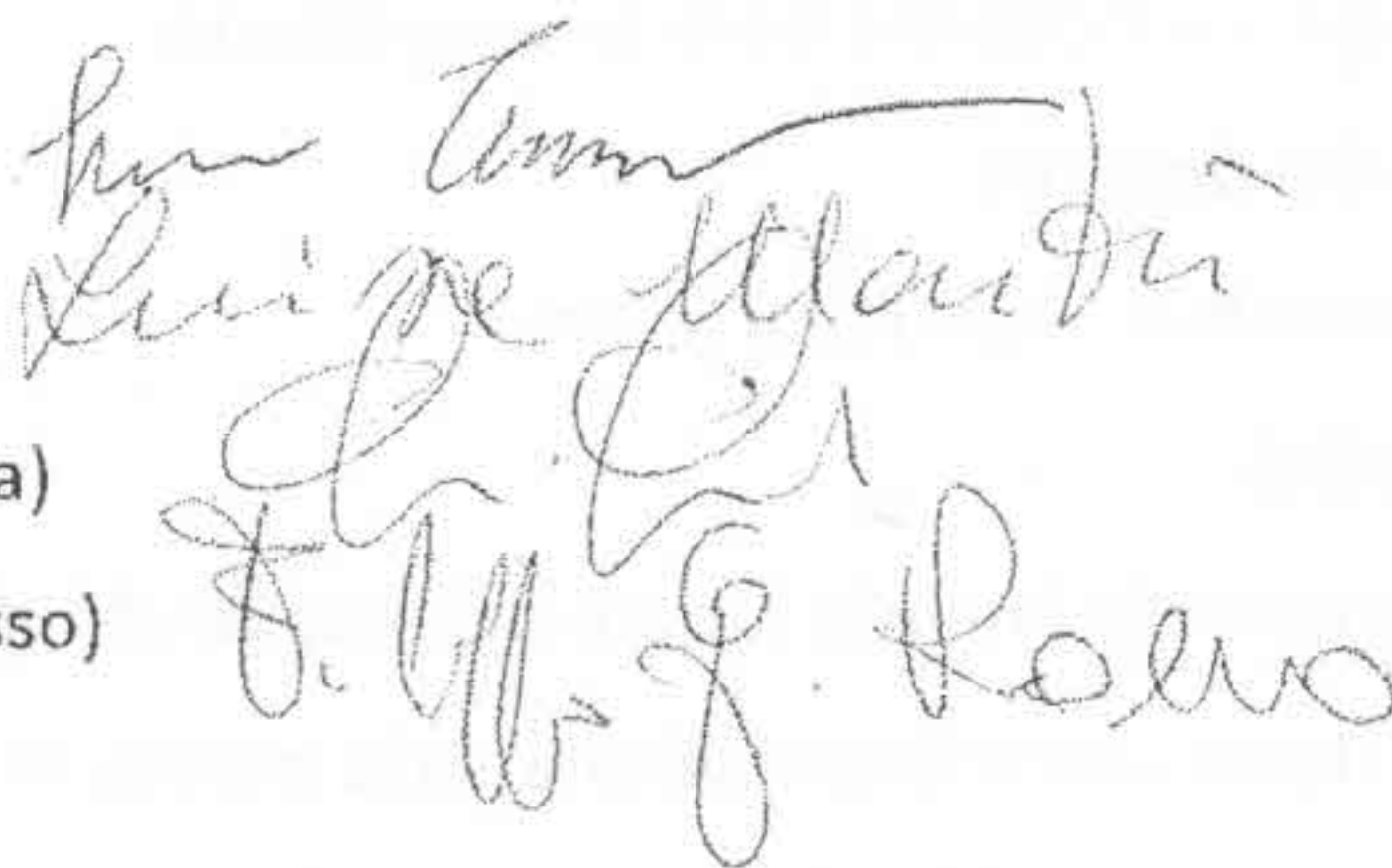
Modica, 21 agosto 2017.

Dott. Terranova Luca

Dott.ssa Montù Luisa

(avv. Giovanni Giurdanella)

(avv. Filippo Giovanni Rosso)



PROCURA AD LITEM

Il dott. Terranova Luca, nato a Modica il 10 dicembre 1968 (TRR LCU 68T10 F258S), e la dott.ssa Montù Luisa, nata a Roma il 28 marzo 1946 (MNT LSU 46C68 H501X), entrambi residenti a Modica, nella C.le Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.29 – quest'ultima in proprio e nella qualità di eredi del Notaio Giuseppe Terranova, nato a Modica il 3 gennaio 1942 (TRR GPP 42A03 F258M) ed ivi deceduto il 10 maggio 2015 - delegano gli avv.ti Giovanni Giurdanella (C.F. GRD GNN 64H15 F258G – fax 0932/453084 – PEC giovanni.giurdanella@avvocatimodica.legalmail.it), del Foro di Ragusa, e Gianfilippo Rosso (C.F. RSS FPP 60L08 C351J – fax 095/2931636 – PEC avv.gianfilipporosso@pec.studiolegalerosso.it), del Foro di Catania, a rappresentarli e difenderli, sia congiuntamente che disgiuntamente, avanti al Tribunale di Ragusa, in ogni stato, fase e grado, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, conferendo loro ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare altri difensori e farsi sostituire, di proporre querela di falso, di deferire giuramento decisorio, di rinunciare agli atti del giudizio, di chiamare terzi in causa, di transigere, conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanza.

Eleggono domicilio a Modica (RG), nella via Variante SS 115 n.1/B, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giurdanella.

Dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto L.vo 30/06/2003 n.196 ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.23 e ss. del citato D.L.vo.

Modica, 21 agosto 2017.

Luisa Montù
Luca Terranova

VERE LE FIRME

Giovanni Giurdanella
Filippo G. Rosso

Avvocati Giovanni Giurdanella e Filippo G. Rosso

Via Variante S.S. 115 n.1/B – 97015 Modica (RG) – Tel. +39 0932-942801/903036/763772 - Fax +39 0932-453084/752586